



Accordo di Cooperazione Scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche della Repubblica Italiana e la Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica della Repubblica del Cile

Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) della Repubblica Italiana e il Presidente della Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica e Tecnologica (CONICYT) della Repubblica del Cile, in seguito denominate "le Parti", hanno convenuto di realizzare il seguente accordo di volontà:

Articolo I – Obiettivi

L'obiettivo del presente Accordo è di consolidare la cooperazione nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile. Le Parti, su una base di uguaglianza e mutuo interesse, hanno accordato di promuovere e appoggiare la cooperazione tra i propri ricercatori nei settori della ricerca scientifica e tecnologica di massimo interesse per entrambe.

Articolo II – Modalità di cooperazione ed esecuzione

In virtù di questo Accordo, la cooperazione in ambito scientifico e tecnologico può comprendere le seguenti attività:

- a) progetti congiunti di ricerca
- b) laboratori congiunti
- c) visite e missioni esplorative di scienziati, ricercatori gestori di politiche ed esperti tecnici
- d) scambio di scienziati, specialisti, ricercatori ed esperti tecnici
- e) Tirocinio di post- dottorato per ricercatori cileni negli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia.
- f) altre attività di cooperazione definite di comune accordo e per iscritto

Al fine di adempiere con gli obiettivi segnalati nell'Articolo I, le Parti definiranno un "Programma di Cooperazione" per ogni modalità di collaborazione accordata, indicando le mete e i termini per la conclusione delle attività stabilite in detto Programma.

Il programma di Cooperazione includerà, tra le altre disposizioni, quanto segue:

- a) titolo
- b) descrizione delle attività da realizzare
- c) durata e
- d) disposizioni finanziarie dei progetti congiunti di ricerca, laboratori e altre attività che siano state scelte dalle Parti, con l'indicazione esplicita dei contributi di ciascuna di essa.

1 81.

MS

I Programmi di Cooperazione portati a termine in virtù del presente Accordo potranno beneficiare delle opportunità offerte dal Settimo Programma Quadro dell'Unione Europea per l'esecuzione di attività di ricerca e lo sviluppo di attività multilaterali.

Articolo III – Finanziamento

Le attività di cooperazione saranno soggette alla disponibilità delle risorse delle Parti. I costi delle attività di cooperazione saranno ripartiti dai firmatari secondo quanto accordato nel rispettivo Programma di Cooperazione. I costi sostenuti dai partecipanti alle attività di cooperazione, non implicheranno trasferimento di fondi da una Parte all'Altra, a meno che non sia diversamente ed esplicitamente accordato dalle Parti.

Articolo IV – Proprietà Intellettuale

I risultati dei programmi congiunti, progetti e qualunque altra informazione frutto delle attività di cooperazione nell'ambito di questo Accordo, potranno essere messi a disposizione della comunità scientifica internazionale mediante i canali appropriati e in base agli accordi internazionali relativi alla regolamentazione della tutela della proprietà intellettuale, le leggi sulla materia in vigore in entrambi i Paesi e in conformità con i procedimenti definiti di comune accordo dagli enti partecipanti ai Programmi di Cooperazione, salvo esplicito accordo contrario.

Articolo V – Commissione Congiunta

Al fine di generare le condizioni idonee, concedere facilitazioni e sostenere effettivamente l'implementazione delle disposizioni di questo Accordo, le Parti creeranno una Commissione Congiunta per la cooperazione in ambito scientifico e tecnologico, composta dai rappresentanti designati dalle Parti.

La Commissione Congiunta si riunirà, come norma generale, ogni due anni alternativamente in Cile e in Italia nelle date reciprocamente convenute, a meno che venga espressamente accordato in altro modo.

La Commissione Congiunta concorderà le attività d'implementazione e seguimiento del presente Accordo mediante scambi di note, salvo che venga stabilito altrimenti.

La Commissione Congiunta svolgerà i seguenti compiti:

- 1) Creare le condizioni favorevoli per l'implementazione dei programmi e progetti realizzati nell'ambito di questo Accordo;
- 2) Formulare e approvare i Programmi di Cooperazione periodici;
- 3) Definire e revisionare assiduamente le aree prioritarie e le forme di cooperazione, sulla base dell'informazione ricevuta dalle istituzioni di ciascun Paese e dalle politiche nazionali in ambito scientifico e tecnologico;
- 4) Formulare raccomandazioni relative ai settori prioritari e programmi e/o progetti di cooperazione alle Parti;
- 5) Scambiare l'esperienza frutto della cooperazione bilaterale in ambito scientifico e tecnologico ed esaminare le proposte per il loro futuro svolgimento;
- 6) Supervisionare, formulare ed inviare alle Parti le raccomandazioni pertinenti per l'adeguata implementazione di questo Accordo.

1 M.

Jms

Articolo VI – Vigenza, modifiche, cessazione

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e avrà una durata di quattro anni potendo essere prorogato per una sola volta, per un periodo di quattro anni, in mancanza di un avviso di cessazione di una delle Parti. Ciascuna Parte potrà notificare all’Altra l’intenzione di porre fine all’Accordo; in tal caso le Parti cercheranno di concludere come previsto qualunque programma o progetto in corso. La notifica della volontà di porre fine al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto sei mesi prima della scadenza dello stesso.

Sottoscritto a.....*Roma*.....il.....*2/03*.....2011, in 4 copie; due in lingua italiana e due in lingua spagnola, tutte autentiche.

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche



Prof. Luciano Maiani
Presidente

Per la Commissione Nazionale di
Ricerca Scientifica e Tecnologica



Prof. José Miguel Aguilera
Presidente